Ordine Avvocati Venezia

Tribunale di Venezia
Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI
IN MATERIA DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE

INDICE

SEZIONE I – Norme di condotta di carattere generale

- Art. 1 – Riservatezza
- Art. 2 – Modalità di trattazione delle udienze
- Art. 3 – Difesa tecnica
- Art. 4 – Doveri delle parti e dei difensori
- Art. 5 – Ipotesi di conclusioni conformi

SEZIONE II – Svolgimento del giudizio

- Art. 6 – Il ricorso introduttivo
- Art. 7 – Decreto di fissazione di udienza
- Art. 8 – La comparsa di risposta
- Art. 9 – Udienza di comparizione
- Art. 10 – Ascolto del Minore
- Art. 11 – Provvedimenti Indifferibili
- Art. 12 – Provvedimenti temporanei e urgenti
- Art. 13 – Consulenza Tecnica d'Ufficio
- Art. 14 – Nomina esperto e intervento dei Servizi Sociali
- Art. 15 – Relazione tra C.T.U. e servizi socio-sanitari
- Art. 16 – Procedimento su domanda congiunta
- Art. 17 – Cumulo di domande di separazione e divorzio
- Art. 18 – Decisione della causa
- Art. 19 – Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento
- Art. 20 – Modificabilità dei provvedimenti

SEZIONE III – Violenza domestica e ordini di protezione

- Art. 21 – Rito Violenza

SEZIONE IV – Il Curatore Speciale del Minore

- Art. 22 – Curatore Speciale del Minore

SEZIONE V – Ripartizione delle spese

Art. 23 – Spese ordinarie

Art. 24 – Spese straordinarie

Art. 25 – Modalità per il dissenso alla spesa

Art. 26 – Deducibilità Fiscale

Art. 27 – Assegno Unico

Art. 28 – Decorrenza dell'obbligo di mantenimento

SEZIONE VI – Indagini patrimoniali

Art. 29 – Indagini di Polizia Tributaria / C.T.U. contabile

Art. 30 – C.T.U. contabile ed estimativa

- SEZIONE I -
NORME DI CONDOTTA DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Riservatezza

Nello svolgimento delle udienze in materia di diritto di famiglia e dei minori deve essere assicurata la massima riservatezza dei soggetti coinvolti.

Art. 2 - Modalità di trattazione delle udienze

A tal fine, in occasione delle udienze anche collegiali, andrà garantito che:

a) per ciascuna causa venga fissato un orario diverso di trattazione che riservi ad ogni procedimento un tempo sufficiente al suo ordinato svolgimento;

b) l'ordine di chiamata sia affisso all'esterno dell'aula dell'udienza con indicazione del ruolo e del nominativo dei difensori, nel rispetto del diritto alla privacy delle parti;

c) sia il Giudice che i difensori siano scrupolosi nel rispetto dell'orario fissato e quando vi siano sovrapposizioni di udienze il difensore che prevede di non poter essere puntuale, prenda contatto con il Giudice e con i difensori per concordare se possibile un differimento d'orario. Nel caso di impedimento del Giudice a tenere l'udienza ne verrà data tempestiva comunicazione dalla cancelleria ai difensori;

d) la trattazione delle singole cause avvenga alla sola presenza dei difensori, del cancelliere, delle parti ove comparse, dei praticanti e dei soggetti a ciò abilitati dalla legge (ad esempio tirocinanti), i componenti del Collegio, il Giudice Delegati e i difensori ed eventuali sostituti processuali, avranno cura di giungere in udienza con effettiva conoscenza della causa e, per quanto riguarda i sostituti, anche con i poteri processuali per una effettiva trattazione della causa in modo da assicurare la possibile trattazione immediata delle questioni rilevanti e in modo da privilegiare il principio dell'oralità del processo ed una rapida decisione, già in udienza se possibile, delle questioni processuali e sostanziali.

e) si invitano i difensori a non formulare a verbale le domande ex art. 473 *bis*.19 c.p.c. e le istanze di modifica dei provvedimenti temporanei in essere ex art. 473 *bis*.23 c.p.c., ma a depositare un distinto ricorso che determinerà l'apertura, da parte della Cancelleria, di un fascicolo subalterno, per una più ordinata trattazione del procedimento e pieno contraddittorio delle parti su istanze e documenti.

Art. 3 - Difesa tecnica

E' prevista l'assistenza tecnica di un difensore ex art. 473 bis.14 c.p.c. al fine di garantire alle parti e ai soggetti minori una piena tutela e permettere ad entrambi di avere piena consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri e valutare le conseguenze di un accordo di medio e lungo periodo.

Art. 4 - Doveri delle parti e dei difensori

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Tutti gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico e rispondere ai requisiti di contenuto e forma normativamente previsti; i documenti dovranno essere numerati singolarmente, con ordine numerico progressivo, evitando accorpamenti di più documenti sotto un unico numero.

Al fine di garantire un effettivo contraddittorio e consentire un più celere ed efficiente intervento giudiziario, le parti si impegnano a rispettare i termini processuali a loro assegnati.

I difensori provvederanno a segnalare in modo dettagliato situazioni di effettiva urgenza tali da giustificare una richiesta di abbreviazione dei termini ex art 473 *bis*.14 c.p.c. e 473 *bis*.17 c.p.c.

La cancelleria in questi casi, oltre che in quelli in cui sia allegata una situazione di urgenza e/o violenza, trasmetterà senza ritardo il fascicolo al Presidente e questi, nel tendenziale rispetto dei termini normativamente previsti, provveda a fissare l'udienza di comparizione e ad assegnare il temine per la costituzione del convenuto.

Art. 5 - Ipotesi di conclusioni conformi

Nel giudizio contenzioso, in caso di trattative avanzate, le parti prima della scadenza dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., potranno depositare istanza congiunta di fissazione di udienza per la comparizione personale, segnalando al momento del deposito, con la relativa spunta, l'urgenza dell'atto.

In caso di accordo le parti rinunceranno ai termini e verrà emessa sentenza immediata.

Nel caso in cui detto accordo non venisse invece raggiunto, verrà fissata nuova udienza di comparizione con decorrenza dei termini di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. .

- SEZIONE II -

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Atti introduttivi

Art. 6 - Il ricorso introduttivo

1.Nel frontespizio dell'atto (da estendersi anche alla comparsa di costituzione) dovrà essere fatta specifica menzione della richiesta di addebito, nonché quelle svolte ex art. 473 *bis* .15, art. 473 *bis*.40 e 473 *bis* .69 c.p.c. (la cui motivazione andrà sviluppata nel corpo dell'atto), allo scopo di agevolare la cancelleria nell'assegnazione del procedimento al giudice di turno per le urgenze e redigere il decreto di fissazione di udienza nei tempi e con i contenuti corrispondenti alla tutela concretamente chiesta.

2. Il ricorso introduttivo dovrà contenere l'indicazione dell'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse, ivi compresa la pendenza del giudizio di separazione, e precisare in modo analitico tutte le domande in relazione alle quali il Giudice dovrà assumere i provvedimenti temporanei e urgenti in particolare per quello che riguarda la prole e dovrà essere completato con le seguenti allegazioni documentali:

a) estratto per riassunto di atto di matrimonio in caso di separazione ovvero atto integrale di matrimonio in caso di divorzio;

b) tutta la documentazione prevista all'art. 473 bis.12 c.p.c.;

c) documentazione attestante la residenza ai fini della verifica della competenza per territorio;

d) Piano genitoriale redatto in modo schematico. Esso può essere inserito nel corpo del ricorso o a parte, ed è riferito all'attualità; in caso di figli maggiorenni dovrà essere indicato il corso di studi seguito, se siano regolari o fuori corso, specificando se siano "fuori sede" o pendolari;

e) scheda familiare contenente: la situazione anagrafica nucleo famigliare, la presenza o meno dei figli e indicazione sulla frequenza scolastica, grado di istruzione dei coniugi, attività lavorativa dei coniugi, informazioni specifiche sulla casa coniugale (se in proprietà ed in che quota, locazione, comodato etc.);

3. In caso di stabile convivenza con terze persone dovrà darsi atto delle rispettive attività lavorative e le loro disponibilità in termini di reddito e patrimonio.

4. Nel caso di applicazione di una legge straniera si invitano le parti a produrre la legge reperita dal portale ministeriale (MAE), allegando il testo della medesima e la traduzione in lingua italiana.

5. Eventuali provvedimenti stranieri che costituiscano il presupposto della domanda andranno prodotti dotati anche dei requisiti formali per la loro efficacia in Italia (*apostille* se formati in Paesi che hanno ratificato Conv. Aja 1996), in traduzione asseverata se formati in Paesi UE o altro.

Art. 7 - Decreto di fissazione di udienza

Il decreto dovrà contenere l'avvertimento che la difesa tecnica potrà essere svolta solo da uno o più difensori e che è possibile richiedere il patrocinio a spese dello Stato ove sussistano i requisiti.

Il decreto inoltre conterrà l'invito a produrre i documenti di cui all'art. 473 *bis*.12 ricordando la simmetria degli oneri di allegazione e produzione gravanti su entrambe le parti.

Il Presidente, nel decreto di fissazione di udienza, richiamando gli artt. 88 c.p.c e 473 *bis*.18 c.p.c., inviterà la parte convenuta a costituirsi tempestivamente, al fine di mettere la controparte e il Tribunale a conoscenza delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali, che consentano lo svolgimento di una proficua prima udienza di comparizione. In ragione della concentrazione dei termini processuali e nello specifico di quelli a ritroso per il deposito delle ulteriori difese ex art 473-bis.17, il Presidente nel decreto di fissazione di udienza, al fine di garantire l'effettività della trattazione della causa, inviterà le parti a comunicare a mezzo posta elettronica alle altre parti costituite gli atti e i documenti depositati telematicamente.

Quando i termini sono dimidiati, si arrotonderanno per eccesso (ad es. da 2,5 gg. diventano 3 gg.).

Art. 8 - La comparsa di risposta

Si richiama il contenuto dell'art. 6, avendo riguardo a quanto previsto dagli artt. 88 c.p.c, 473 bis.18 e. 473 bis.16.

Art. 9 - Udienza di comparizione nella separazione giudiziale e nel divorzio contenzioso

L'udienza di prima comparizione delle parti - in vista del tentativo di conciliazione e per il libero interrogatorio da parte del giudice - non saranno tenute da remoto, salvo comprovato impedimento per gravi motivi di salute e/o di lavoro a comparire in presenza.

In tal ultima ipotesi, il Giudice, nell'esercizio dei propri poteri di direzione dell'udienza (artt. 128 e 175 c.p.c.), potrà disporre che entrambe le parti compaiano da remoto per assicurare contestualità alla loro presenza davanti al Giudice; ferma la possibilità di procedere, anche in tale ipotesi, alla loro audizione separata.

I minori non devono mai essere condotti spontaneamente all'udienza o a quelle successivamente fissate, ma solo ove convocati dal Giudice.

Il giudice relatore all'esito dell'eventuale audizione separata delle parti metterà le stesse a conoscenza di quanto dichiarato dall'uno e dall'altra e procederà successivamente al tentativo di conciliazione.

Art. 10 - Ascolto del Minore (art. 473 *bis*.4 c.p.c. e seguenti)

All'ascolto del minore di regola non presenziano genitori (parti), i difensori e il curatore speciale, salvo espressa autorizzazione del Giudice a seguito di istanza motivata, da formulare prima dell'udienza fissata per l'ascolto.

Solo una volta terminata l'audizione del minore, le parti ed i difensori saranno fatti rientrare, previo allontanamento del minore.

Nell'ordinanza che dispone l'ascolto il Giudice, ove lo ritenga opportuno, ne indicherà – anche su richiesta dei difensori e/o del curatore speciale – i temi su cui verrà sentito e provvederà sull'istanza di presenziare eventualmente formulata dagli interessati.

Il provvedimento riporterà anche il nome dell'esperto che assisterà il Giudice nell'ascolto, ove da questi nominato.

In generale (specie laddove sia allegata un'ipotesi di violenza), se il minore è già stato ascoltato recentemente in sede penale e/o minorile, il Giudice potrà – con provvedimento motivato – non disporre il nuovo ascolto ed acquisire i relativi verbali penali e/o minorili; per contenere i tempi, i difensori collaboreranno producendo i verbali dell'ascolto penale o minorile eventualmente in loro possesso.

Il Giudice Delegato fisserà l'ascolto, compatibilmente con il proprio ruolo, con tempistiche il più possibile contenute, specie nell'ipotesi di cui all'art. 473 *bis*.6 c.p.c. (rifiuto di incontrare il genitore).

L'ascolto si terrà in orario pomeridiano, per assicurare il rispetto dei criteri di cui all'art. 473 *bis*.5 c.p.c. – nella fissazione di giorno ed ora dell'ascolto saranno tenuti in considerazione degli impegni scolastici e non del minore.

Il Giudice Delegato valuterà caso per caso se farsi assistere da Cancelliere o funzionario AUPP per la verbalizzazione e/o la registrazione audio – video dell'ascolto.

Nel c.d. "rito violenza" nella verbalizzazione dell'ascolto verrà omessa la località in cui il minore dimora, ove secretata; l'ascolto si svolgerà evitando incontri e/o contatti tra il minore e l'asserito autore di violenza (anche "solo" assistita: v. art. 473 *bis*.45 c.p.c.).

Art. 11 - Provvedimenti Indifferibili (art. 473 *bis* .15 c.p.c.)

La richiesta di emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c., dovrà essere evidenziata nel frontespizio dell'atto.

Il difensore indicherà in modo specifico e puntuale le allegazioni e i mezzi di prova posti a fondamento dell'istanza e, in particolare, quelle che ritenga giustifichino la richiesta di provvedere *inaudita altera parte*, considerata la compressione del contraddittorio che caratterizza tale modalità di decisione, depositando tutta la documentazione in suo possesso, rilevante ai fini della decisione.

Quando sia necessaria la nomina dell'interprete per l'udienza di conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso, attesi i ristretti tempi per provvedere, il difensore lo chiederà espressamente e avrà cura di porre in evidenza tale richiesta.

Art. 12 - Provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473 *bis*.22 e art. 473 *bis*.50 c.p.c.)

All'esito dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 *bis*.22c.p.c., il Giudice potrà, su richiesta delle parti, ove lo ritenga opportuno, nel momento in cui indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro, precisare quali devono essere gli oneri informativi reciproci di entrambi i genitori (es. prevedere che il genitore informi su condizioni salute, scolastiche, sociali dei figli), prevedendo il canale di comunicazione, al fine di garantire la tutela dell'interesse di ciascun genitore a partecipare alla vita dei figli.

In relazione alle domande di modifica ex art. 473 *bis*.23 c.p.c. si richiama quanto previsto all'art. 2 lett. e).

Art. 13 - Consulenza Tecnica d'Ufficio (art. 473 *bis*. 25 c.p.c.)

Conferimento dell'incarico

La scelta del consulente dovrà avvenire tra i consulenti iscritti nell'Albo Nazionale, esperti in materia di diritto di famiglia (https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/ricercaIscritti/load).

Nel caso in cui fosse necessario il contributo di più professionisti aventi competenze specifiche, il giudice disporrà la nomina di un collegio di consulenti tecnici d'ufficio, ferma la possibilità per finalità specifiche e funzionali al quesito, che il C.T.U. possa, debitamente autorizzato, avvalersi di un ausiliario (indagini mirate e test).

Il Giudice può chiedere al C.T.U. una relazione intermedia prima di quella definitiva, specie ove sia necessario per assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti.

La ctu sulla capacità genitoriale

Attesa la peculiarità del mezzo istruttorio è auspicabile che il difensore informi il proprio patrocinato delle indagini che verranno svolte, delle conseguenze che ne potrebbero derivare, dei tempi di stesura della consulenza, dei costi che detto percorso comporterà anche in relazione alla eventuale nomina di uno o più consulenti di parte.

È auspicabile che i difensori nell'individuare il consulente tecnico di parte indichino un professionista che non sia anche terapeuta del proprio assistito (e ancor meno dei figli) fornendogli ogni informazione ritenuta utile allo svolgimento delle operazioni.

Qualora nel corso delle operazioni, su proposta del C.T.U. emerga l'opportunità di sperimentare un regime di affidamento/visite/permanenze dei minori diverso da quello oggetto dei provvedimenti provvisori o comunque dei provvedimenti in vigore, il Giudice, in caso di accoglimento – al fine di verificarne l'adeguatezza e/o l'attuabilità nella situazione famigliare - autorizzerà detto diverso regime sperimentale con apposito provvedimento.

Il C.T.U. dovrà aver cura di condividere con i C.T.P. la proposta e comunque di comunicarla anche ai difensori prima di presentare apposita istanza al Giudice.

Qualora il C.T.U. segnali la necessità di incontri tra genitori e figli all'interno di uno spazio neutro, il Giudice potrà disporre il deposito di una relazione degli operatori a ciò delegati, sulla quale le parti potranno formulare le proprie osservazioni, nel rispetto del contraddittorio.

Qualora la C.T.U. sia disposta prima della emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, il consulente indicherà un calendario provvisorio di incontri tra il minore ed il genitore non collocatario suscettibile di disciplinare il regime di permanenza del figlio presso quest'ultimo durante il tempo necessario all'espletamento della C.T.U. e nelle more del giudizio.

Nella formulazione del quesito sul quale dovrà rispondere il nominato C.T.U., verrà indicato che il Consulente dovrà tenere distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni dallo stesso formulate, indicando le metodologie utilizzate, i protocolli seguiti e le proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare.

Ferma restando la funzione discrezionale del magistrato nella formulazione del quesito, poiché essa andrà adattata/integrata in base al tipo di indagine che il caso concreto impone, si propone il seguente quesito:

"*Letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti sia attraverso colloqui congiunti che individuali dei genitori, estesa l'indagine alla qualità della relazione genitoriale anche mediante l'osservazione genitore/figlio, nonché al rapporto con la rispettiva famiglia di origine descrivendo i contesti materno e paterno e le rispettive risorse, ed altresì all'ambiente familiare e sociale frequentato dal minore (abitazione, scuola, nonni), il C.T.U.:*

1. *accerti la capacità genitoriale delle parti e fornisca tutte le informazioni necessarie per stabilire quale sia il regime di affidamento più idoneo a salvaguardare l'equilibrato sviluppo del minore (evidenziando eventuali ragioni ostative al mantenimento di quello stabilito in sede di provvedimenti provvisori o comunque dei provvedimenti in vigore). Formuli il consulente, anche in funzione del diverso regime di affidamento da indicare, un calendario di visite tra il minore ed il genitore non affidatario in caso di affidamento in via esclusiva, o presso il quale non risiederà in caso di affidamento condiviso;*
2. *verifichi il consulente la possibilità per le parti di raggiungere condizioni concordate nell'interesse del minore e le indichi nell'elaborato;*
3. *suggerisca il C.T.U. eventuali percorsi (es. mediazione familiare) che i genitori, individualmente e/o congiuntamente, potranno intraprendere all'esito della C.T.U. esplicitandone le finalità.*

Indichi il C.T.U. l'eventuale necessità/opportunità di un monitoraggio, con la relativa tempistica.

Nel caso di ascolto del minore infradodicenne, accerti il C.T.U. la capacità di discernimento del minore, esplicitando i criteri valutativi dell'indagine".

Qualora il consulente rilevi elementi di psicopatologia che possano pregiudicare le capacità genitoriali informerà il giudice per la eventuale modifica/integrazione del quesito.

È auspicabile che, dopo il deposito della C.T.U., il Giudice autorizzi il monitoraggio della situazione familiare, in presenza di apposita istanza presentata dal C.T.U. o dalle parti.

Art. 14 - Nomina esperto su richiesta delle parti (Art. 473 bis.26) e intervento dei Servizi Sociali (Art. 473 bis.27)

La nomina dell'Ausiliario di cui all'art. 473 bis.26 c.p.c., potrà avvenire, previo consenso delle Parti, in tutte le ipotesi di alta conflittualità tra i coniugi, specie ove determini il rifiuto della prole di vedere uno dei genitori.

Gli Avvocati, al fine di agevolare l'istanza congiunta per la nomina, illustreranno il ruolo e le funzioni di tale Esperto.

È auspicabile che la parte indichi nell'atto introduttivo se la situazione familiare è già seguita dal servizio sociale o socio-sanitario.

Quando viene dato incarico ai Servizi Sociali, sarà necessario che il Giudice indichi in modo dettagliato l'ambito di intervento, il suo contenuto ed i poteri conferiti, attendendosi alla distinzione normativa tra monitoraggio e supporto, invitando i Servizi a indicare specificatamente nella relazione la metodologia utilizzata e i protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica per la valutazione di personalità delle parti.

Si raccomanda in ogni caso che, quando i genitori risiedono presso Comuni diversi, l'incarico di indagine venga attribuito, quale referente, al Servizio Sociale territorialmente competente in funzione della residenza del/dei minore/i, demandando ad esso la facoltà di delega ai Servizi territorialmente competenti di residenza dell'ltro genitore solo rispetto a compiti specifici di valutazione/supporto.

Le relazioni, anche intermedie, e i test somministrati dovranno essere resi tempestivamente visibili nei fascicoli telematici anche subalterni (art. 473 bis.27), da parte della Cancelleria, al fine di consentire alle parti la loro consultazione.

Art. 15 - Relazione tra C.T.U. e servizi socio-sanitari

Nel caso in cui la consulenza d'ufficio sia disposta in relazione ad una situazione familiare in cui sia in corso un incarico giudiziale ai servizi sociali e/o socio-sanitari, è auspicabile che il Giudice informi immediatamente questi ultimi al fine di individuare la migliore modalità di coordinamento. Tale informazione sarà resa anche nel caso inverso di conferimento dell'incarico al servizio sociale a seguito di consulenza tecnica d'ufficio. In detta ipotesi, è altresì auspicabile che venga esplicitato che al servizio sociale e/o socio-sanitario non compete una duplicazione dell'indagine psicodiagnostica e della valutazione.

Art. 16 - Procedimento su domanda congiunta ex art 473 *bis*.51 c.p.c.

Di regola, salvo che le parti intendano perfezionare nel procedimento non giudiziale un trasferimento / costituzione di diritti reali su beni immobili, i procedimenti di separazione o divorzio su domanda congiunta, saranno trattati in modalità cartolare, mediante lo scambio di note scritte in sostituzione della comparizione personale.

Qualora le parti intendano perfezionare nel procedimento non giudiziale un trasferimento / costituzione di diritti reali su beni immobili, la relativa domanda dovrà essere riportata nell'intestazione dell'atto; le parti saranno tenute a comparire personalmente all'udienza e in tale sede andranno prodotti gli originali dei documenti richiamati nell'atto, che le stesse dovranno sottoscrivere davanti al Giudice (e al Cancelliere se presente).

In assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non sarà necessario il deposito della documentazione ex art. 473 *bis*.12, III co. c.p.c., ma solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

In ipotesi di ricorso per divorzio congiunto con attribuzione di un "una tantum" in favore di uno dei coniugi, sarà necessario il deposito della documentazione reddituale e patrimoniale (essendo all'uopo sufficiente il deposito di documentazione bancaria/postale attestante la giacenza media dei conti correnti) per consentire al Tribunale la valutazione di equità ex art. 5, VIII co., L. Div..

Nelle separazioni consensuali è opportuno che l'accordo che preveda l'affidamento esclusivo dei figli minori sia motivato con riferimento a circostanze oggettivamente apprezzabili in funzione all'interesse del minore. Al ricorso congiunto non è necessario allegare il piano genitoriale in presenza di figli minori. È auspicabile che i difensori delle parti in caso di affidamento condiviso esplicitino l'accordo in ordine all'Assegno Unico e alle detrazioni fiscali.

ART. 17 - Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 473 *bis*.49 c.p.c.)

Nella fattispecie di cui all'art. 473 bis.49 II comma c.p.c. è opportuno indicare in modo immediatamente percepibile, preferibilmente nel frontespizio dell'atto, il numero di R.G. del procedimento di separazione, al fine di consentire l'assegnazione allo stesso giudice.

Il ricorso è opportuno contenga un'esposizione sintetica e per paragrafi ben distinti in relazione sia ai presupposti di legge (es. ragioni di intollerabilità della prosecuzione della vita comune), sia alle condizioni richieste, rispettivamente, per la domanda di separazione e di divorzio.

Domanda congiunta: i procedimenti consensuali con cumulo delle domande, saranno trattati, di regola, in modalità cartolare. Pertanto, essi conterranno la richiesta esplicita di sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro il termine coincidente con la data stessa dell'udienza (si precisa che potrà essere depositata, in alternativa, anche un'unica nota scritta sostitutiva dell'udienza, purché sottoscritta da entrambi i procuratori o dal procuratore comune).

Successivamente alla pronuncia della sentenza di separazione, la causa verrà rimessa in istruttoria con ordinanza collegiale nella quale:

- il Collegio indicherà la data della successiva udienza avanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio di divorzio, oltre il termine di sei/otto mesi;

- il Collegio inviterà le parti a depositare, in vista dell'udienza, attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;

- se l'udienza verrà fissata in trattazione scritta (come da tendenziale richiesta avanzata dalle parti stesse nel ricorso introduttivo o successivamente, secondo quanto già indicato), il Collegio chiederà alle parti il deposito di note scritte (o di nota scritta comune) in sostituzione dell'udienza con le quali si attesti che le parti rinunciano a comparire personalmente in udienza, che la separazione si è protratta ininterrottamente dall'epoca della pronuncia di separazione, che i coniugi non intendono riconciliarsi e la conferma delle condizioni di cui al ricorso introduttivo ovvero la formulazione di nuove conclusioni.

Art. 18 - Decisione della causa art. 473 *bis*.28 c.p.c.

I Giudici utilizzeranno nei loro provvedimenti un linguaggio semplice e, per quanto consentito dal tenore tecnico-giuridico delle decisioni, comprensibile anche alle parti, per favorire il rispetto delle decisioni giudiziali e l'attuazione dei diritti di tutti gli interessati.

Ai fini del passaggio in giudicato delle sentenze di separazione è sufficiente e necessaria la sola acquiescenza delle parti, esclusa quella del pubblico ministero che interviene nel giudizio privo di potere di impugnativa ex art 72 terzo comma c.p.c..

In caso di notifica al fine del decorso del termine breve, la sentenza di separazione dovrà essere notificata solo alla controparte.

Ai fini del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio il capo relativo allo status non necessita di acquiescenza (rinunzia ai termini per l'appello) del PM, non essendo da quest'ultimo impugnabile.

Per i capi di sentenza e successive modifiche che dispongono circa gli interessi patrimoniali (da intendersi ampliati anche all'assegno) a favore di figli minori o legalmente incapaci, in quanto impugnabili dal PM ex art. 5, comma 5, L.898/70 e ss. mod., le parti potranno richiedere la dichiarazione di rinunzia ai termini per l'appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale presso la Corte di Appello. In difetto i termini brevi per l'impugnazione decorreranno dalla comunicazione ex art. 133 c.p.c. (come previsto dall'art. 72, penultimo comma, c.p.c.).

In caso di acquiescenza delle parti, una volta spirato il termine per l'eventuale impugnazione da parte del PM, la cancelleria automaticamente trasmetterà copia autentica della sentenza di divorzio all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 DPR 3.11.2000 n. 396 relative allo status.

Art. 19 - Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento (art. 473 *bis*.38 c.p.c.)

Per agevolare la corretta assegnazione, nell'ipotesi di pendenza di altro giudizio tra le stesse parti, il difensore ne darà atto nel ricorso, anche in considerazione della competenza funzionale del giudice del merito già pendente, provvedendo al deposito nello stesso fascicolo e segnalandone l'urgenza alla cancelleria.

Il Giudice in ipotesi di sopraggiunto accordo tra le parti adotterà un'ordinanza che recepirà i termini di detto accordo.

Art. 20 - Modificabilità dei provvedimenti (art. 473 *bis*.29 c.p.c.)

Le istanze di modifica successive alla decisione seguiranno il c.d. rito Cartabia.

- SEZIONE III -

VIOLENZA DOMESTICA E ORDINI DI PROTEZIONE

Art. 21 - Rito Violenza (artt. 473 *bis*.40 ss c.p.c.; artt. 473 *bis*.69 ss c.p.c.)

In merito ai procedimenti con allegazioni di violenza, la nozione di violenza deve intendersi nel senso più ampio possibile, in conformità alle definizioni e ai principi elaborati dalla Convenzione di

Istanbul richiamata dalla relazione illustrativa alla riforma c.d. Cartabia, che la estende a qualsiasi forma di violenza fisica, economica, psicologica e a prescindere dalla configurabilità e/o perseguibilità di una specifica ipotesi di reato.

In applicazione degli artt. 473 *bis* 40 ss. e degli artt. 473 *bis* 69 ss. c.p.c., è auspicabile - nel caso in cui non sia già pendente un procedimento - che sia depositato un unico atto contenente sia il ricorso per violenza domestica o di genere nei procedimenti della crisi familiare, sia l'istanza affinché venga adottato un ordine di protezione ex art. 473 *bis* 69 c.p.c.

Solo nei casi in cui la violenza sia successiva al deposito del ricorso è opportuno depositare un atto separato contenente la segnalazione del fatto ed eventuali istanze. L'abbreviazione dei termini avrà luogo arrotondando per eccesso i termini risultanti dalla dimidiazione di un termine dispari (es. 5 gg. diventano 3).

Nel ricorso il difensore darà conto del fatto che il nucleo sia già in carico o comunque noto ai Servizi sociali, in modo da permettere al Giudice di invitarli, fin dal decreto di fissazione udienza, a depositare breve relazione urgente.

Spetta in ogni caso al Giudice stabilire caso per caso le modalità di celebrazione dell'udienza per garantire la sicurezza e la libera partecipazione delle parti, ferma restando la possibilità per i difensori di fornire indicazioni utili a tal fine.

Per agevolare l'esercizio dei poteri istruttori (officiosi) del Giudice in fase sommaria, nel ricorso le allegazioni in fatto andranno esposte in paragrafi integranti fatti separati e specifici che possano formare successivamente oggetto di temi di domanda per gli informatori; in ogni caso, i difensori non si limiteranno a richiamare, in punto di fatto, la querela e l'esposizione degli episodi *ivi* effettuata dalla parte alla P.G. e provvederanno a depositare eventuali atti di indagine in sede penale rilevanti ai fini della decisione.

Non si ritiene di formulare uno specifico quesito al CTU psico – familiare in materia di violenza domestica o di genere; tuttavia nel conferimento dell'incarico il Giudice avrà cura di ricordare che si versa in ipotesi governata dalla Conv. Istanbul 2011 anche quanto alle modalità di svolgimento delle operazioni peritali.

Lo stesso avvertimento andrà inserito nel provvedimento di conferimento incarico ai Servizi Sociali.

Nel caso in cui la vittima degli abusi o delle violenze sia inserita in una collocazione protetta, ai fini della residenza della parte potrà essere inserito l'indirizzo dello Studio del difensore nella nota di iscrizione a ruolo.

Nei casi di domicilio secretato e delega ai servizi, è prevista la possibilità di stabilire la facoltà di subdelega, per permettere al servizio di individuare quello effettivamente competente.

- SEZIONE IV -

IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Art. 22 - Curatore Speciale del Minore (art. 473 *bis*.8 c.p.c.)

E' opportuno richiamare la diversità di funzione e disciplina rispetto all'istituto del curatore "sostanziale" di cui all'art. 473 *bis* 7 c.p.c..

Il curatore speciale rappresenta innanzitutto la "voce" del minore nell'ambito del processo e apporta quindi nel giudizio un punto di vista indipendente dagli interessi dei genitori e più vicino alla realtà del minore stesso.

Il curatore speciale non è un ausiliario del giudice, ma una parte del processo che rappresenta gli autonomi interessi del minore e come tale può assumere qualunque iniziativa a tutela del minore senza obbligo di prestare acquiescenza alle decisioni del giudice (che quindi può impugnare) ed indipendentemente dalla volontà delle altre parti processuali e dei Servizi Sociali.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell'art. 315 *bis*, III co. c.c.. nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473 *bis*.4 c.p.c..

L'ascolto è volto a comprendere la situazione in cui vive il minore, le sue necessità, i bisogni e le fragilità, in modo da promuovere tutte le iniziative processuali rispondenti alla migliore tutela dei suoi interessi, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni, aspirazioni e identità.

Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell'incarico ricevuto, deve fornire al minore, tenendo conto dell'età e delle capacità di discernimento dello stesso, adeguate informazioni finalizzate a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, nonché le spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e alle decisioni assunte che lo riguardano.

Il COA raccoglierà le disponibilità dei suoi iscritti ad assumere l'incarico di Curatore Speciale e le trasmetterà al Tribunale, il quale formerà e gestirà l'elenco dei professionisti disponibili ad assumere l'incarico.

Si invitano i difensori a specificare negli atti introduttivi, se sia già stato nominato un Curatore Speciale al minore in sede penale o minorile.

Il Curatore Speciale è considerato dall'ordinamento una parte processuale alla stregua delle altre (genitore, figli maggiorenni, P.M.): ne consegue che:

1. il Curatore Speciale potrà costituirsi *in proprio* ai sensi dell'art. 86 c.p.c. oppure a ministero di un difensore, ove, per esempio, egli non sia iscritto alle liste del PSS e, in tal caso; non sarà necessario un potere sostanziale *ad acta* per concludere il contratto di patrocinio;

2. ai fini della regolamentazione delle spese di lite, in ipotesi di contenzioso tra curatore speciale e uno od entrambi i genitori in relazione a determinate domande, si applicheranno i principi di soccombenza e causalità di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., perciò il compenso del curatore speciale o del difensore dallo stesso nominato potrà essere posto a carico della parte soccombente.

Il Curatore Speciale di regola non presenzia all'ascolto del minore, salvo espressa autorizzazione del Giudice, nei termini e con le modalità di cui all'art.9 del presente Protocollo.

Il Curatore Speciale potrà, come ogni altra parte, compiere ogni attività processuale consentita alla parte stessa – ad es. depositare istanze, come quella di nomina di un C.T.U. etc. - ed informerà il minore ultraquattordicenne (anche se non sia stato nominato su sua richiesta) dell'andamento del processo, sempre che questo corrisponda all'interesse del minore medesimo.

-SEZIONE V-

Ripartizione delle spese

Art. 23 - Spese ordinarie

Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (utenze incluse), materiale scolastico di cancelleria ad eccezione del corredo di inizio anno, mensa, medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali), spese di trasporto urbano (non necessarie per la frequenza scolastica), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Art. 24 - Spese straordinarie

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE

SENZA PREVENTIVO ACCORDO	II CON PREVENTIVO ACCORDO: *Si tratta di categorie di spese caratterizzate da rilevanza economica rispetto alla nuova situazione reddituale dei genitori.*
Spese scolastiche: Libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00 in caso di unico figlio e di Euro 600,00 in caso di più figli), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Tempo prolungato (pre-scuola e dopo-scuola), laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità. **Spese medico-sanitarie:** tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche; **Spese di natura ludica o parascolastica:** spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00 in caso di un unico figlio e di Euro 600,00 in caso di più figli; **Spese di custodia di prole minorenne (baby sitting):** laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne. Con un tetto massimo di spesa di 350,00 euro mensili. **Centri Estivi:** Laddove l'esigenza debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore non collocatario o non in turno di responsabilità. Con un tetto massimo di spesa di 400,00 euro mensili. **Altre spese:** spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto utilizzato esclusivamente dal figlio, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica.	**Spese scolastiche:** Spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie; iscrizioni e rette di scuole private; rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private; corsi di specializzazione e master post universitari, corsi di recupero e lezioni private; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento; frequenza del conservatorio o scuole di formazione; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; **Spese medico sanitarie:** spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici; spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad Euro 800,00 annui; spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori; spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, salvo che la spesa non si sia resa necessaria a seguito di tempi di attesa pari o maggiori a sei mesi; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate; esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private; **Spese di natura ludica o parascolastica:** corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione; corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf; corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);

Art. 25 - Modalità per il dissenso alla spesa

Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine a tale scopo fissato; in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.

Il rimborso avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.

La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.

Art. 26 - Deducibilità Fiscale

I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente consegnati (entro 15 giorni e comunque entro la scadenza fiscale e assicurativa), in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.

La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.

Art. 27 - Assegno Unico

L'assegno unico, salvo diverso accordo delle parti, spetta di regola al 50% a favore di ciascun genitore in caso di affidamento condiviso.

In caso di affidamento esclusivo spetterà esclusivamente al genitore affidatario.

Al fine di agevolare l'erogazione dell'assegno, il genitore non percettore presterà espressamente il proprio consenso nell'atto contenente l'accordo di separazione e/o divorzio.

In difetto di accordo sarà il Tribunale a provvedere sul punto.

Art. 28 - Decorrenza dell'obbligo di mantenimento

Nell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti nonché in quelli definitivi - relativi alla quantificazione degli obblighi contributivi a carico di ciascun genitore e alle modalità con le quali tali obblighi dovranno essere adempiuti - il Giudice indicherà espressamente la data di decorrenza dell'obbligo, tenuto conto delle diverse situazioni che possono presentarsi (es. coniugi ancora conviventi al momento dell'udienza ex art. 473 *bis*.22 c.p.c.), eventualmente differenziando tra gli obblighi contributivi correnti nelle more tra il deposito del ricorso e l'udienza.

-SEZIONE VI-

INDAGINI PATRIMONIALI

Art. 29 - Indagini di Polizia Tributaria C.T.U. contabile

Qualora le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dalle parti non risultassero sufficientemente documentate o allegate alla luce delle deduzioni in atti è auspicabile che il Giudice disponga d'ufficio, o su richiesta di una delle parti o di entrambe, le opportune indagini patrimoniali a mezzo della Polizia Tributaria.

Alla Guardia di Finanza il Giudice è auspicabile che affidi l'incarico di svolgere indagini al fine di:

- accertare se la parte svolga attività di lavoro autonomo o subordinato, se percepisca un reddito da lavoro, acquisendo la relativa documentazione o, comunque, fornisca ogni ulteriore notizia utile a ricostruirne il tenore di vita;

- ricostruire la situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della parte prendendo in considerazione il patrimonio intestato direttamente od indirettamente alla parte e del quale comunque abbia la disponibilità, stabilendo altresì la redditività, anche potenziale, dei cespiti immobiliari e di ogni altra utilità nella disponibilità effettiva della parte.

In particolare la G.d.F. anche mediante l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c., applicabile al campo familiare ex art. 156 sexies disp. att. c.p.c.:

1) acquisisca copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre periodi di imposta relative alla parte ed ai soggetti giuridici (ditte individuali, società di persone, società di capitali e soggetti alle medesime assimilati) nei quali la stessa risulti, direttamente od indirettamente, titolare di partecipazioni e/o cariche sociali;

2) accerti il patrimonio (denaro, beni immobili e mobili, registrati e non, ed altre utilità) nella titolarità o disponibilità – anche per interposta persona – acquisendo, ove possibile, copia del titolo;

3) accerti per il periodo compreso negli ultimi tre anni, l'esistenza e la consistenza di rapporti intrattenuti dal ricorrente (anche quale contestatario) con riferimento a: conti correnti e di deposito; depositi bancari e postali, nonché eventuali certificati e/o libretti ad essi associati; criptovaute; utilizzo di carte di credito e/o di debito; finanziamenti al consumo; cassette di sicurezza; dossier titoli aperti a qualsiasi titolo (es. azionario, obbligazionario, titoli di stato ecc.); polizze e prodotti assicurativi e/o previdenziali e/o finanziarie; generalità delle persone delegate ad operare nei citati rapporti;

4) accerti l'esistenza di: contratti di locazione in qualità di locatore ovvero di conduttore; contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario) e non finanziaria (noleggio o leasing operativo) in qualità di utilizzatore; ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate per imposte, tasse, tributi e contributi scaduti e non pagati; contratti di cessioni/acquisto di partecipazioni societarie; fideiussioni rilasciate a favore di terzi (persone fisiche e/o giuridiche) e/o ricevute da terzi;

5) acquisisca la documentazione comprovante significativi fatti, atti e/o accadimenti di natura reddituale, patrimoniale e finanziaria necessari e/o utili all'individuazione e determinazione del patrimonio.

E' auspicabile che qualora l'attività investigativa appaia particolarmente complessa sotto il profilo contabile, la parte chieda al giudice di affiancare alla polizia tributaria anche un Consulente Tecnico di Ufficio (in questo caso si tratterà di un commercialista o, comunque, di un esperto contabile) perché valuti la documentazione acquisita.

Art. 30 - Ctu contabile ed estimativa sulla situazione economico patrimoniale dei coniugi

Indipendentemente dallo svolgimento di indagini patrimoniali a mezzo della Polizia tributaria, qualora il Giudice ritenga di disporre la CTU contabile finalizzata ad accertare la capacità reddituale, finanziaria e patrimoniale dei coniugi, attuale e con riferimento almeno all'ultimo triennio precedente l'avvio della procedura, in previsione della quantificazione degli assegni di mantenimento, si propone la seguente bozza del quesito, ferma restando la funzione discrezionale

del magistrato poiché essa andrà adattata/integrata in base al tipo di indagine che il caso concreto impone.

"*Letti gli atti ed i documenti di causa, assunte tutte le informazioni ritenute opportune da acquisirsi anche ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. (banche dati della pubblica amministrazione e in particolare l'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari ed in quelle degli enti previdenziali), ove necessario ed in base alle allegazioni delle parti, presso enti privati, pubbliche amministrazioni, istituti di credito, istituti assicurativi, o altri enti ai quali, in base agli artt. 210, 213 c.p.c., viene fatto espresso obbligo di fornirle, anche quando trattasi di rapporti cointestati; compiuto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, per il quale sin da ora viene espressamente autorizzato ad avvalersi, se del caso, della Polizia tributaria, descriva e valuti lo stato economico e patrimoniale da ritenersi più attendibile con riferimento ad entrambe le parti, evidenziando altresì per ciascuno di essi la loro attuale e più prevedibile capacità reddituale, anche diversa dai dati ufficiali, anche con riferimento alla titolarità di partecipazioni e/o cariche sociali. L'indagine andrà svolta con riferimento agli ultimi tre anni*".

Venezia, 25 Novembre 2026

Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Giorgio Battaglini

Il Presidente del Tribunale
Dott. Andrea Fidanzia